

COMUNE DI BARETE

PROV. L'AQUILA



Deliberazione **ORIGINALE** della Giunta Comunale

N. 23 <i>Del 15.04.2024</i>	OGGETTO:	DEMANIO CIVICO AD USO PASCOLIVO. INDIRIZZI PER LA STAGIONE PASCOLIVA 2024 - 2025 E LE RELATIVE CONCESSIONI.
---------------------------------------	-----------------	--

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno quindici del mese di aprile alle ore **16.00** nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

GREGORI CLAUDIO
DEL PAPA STEFANO
TOMASSETTI GIUSEPPE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Marina ACCILI**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.17102 in data 7 giugno 1990;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267,

hanno espresso parere favorevole;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L. 168/2017 rubricata "Norme in materia di domini collettivi" di cui si richiamano gli aspetti salienti per quanto di interesse per la presente deliberazione: Art. 1 - Riconoscimento dei domini collettivi

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:

a) soggetto alla Costituzione;

b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;

c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;

d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva. (...) Art. 3 - Beni collettivi

1. Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscipibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

4. (...)

8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 50 del Regolamento Ue 1307/2013 si intende, per "giovane agricoltore" (...) una persona fisica:

a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda (...);

b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

CONSIDERATO CHE:

-questo Comune risulta proprietario di alcuni terreni, rientranti nella categoria dei "beni collettivi" di cui all'art. 3, co.1, della L. 168/2017 che annualmente vengono utilizzati esclusivamente per il pascolo;

- i possessori di bestiame che ne fanno richiesta, sono soggetti al pagamento di un diritto di pascolo, applicato in base ai capi ed alla specie di bestiame;

TENUTO CONTO che la concessione del godimento in natura del pascolo preclude la possibilità al Comune di procedere alla vendita delle erbe ritraibili da tali terreni;

CONSIDERATA

-l'opportunità di adeguare equamente l'entrata derivante dai diritti patrimoniali per il pascolo nei beni comunali;

- la necessità, nelle more dell'aggiornamento del regolamento per la gestione degli usi civici, di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica affinché, in caso di insufficienza di superfici pascolive richieste dai residenti del Comune di Barette per la fida pascolo, sia data priorità ai "giovani agricoltori" come definiti dal Regolamento UE 1307/2013, in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 8, della L. 168/2017;

STABILITO che l'introduzione del bestiame nei pascoli comunali sia subordinata ad un rigoroso controllo delle certificazioni rilasciate dal Servizio Veterinario competente per territorio da cui si evinca lo stato sanitario e la qualifica degli animali;

VISTA

- la L. 168/2017 rubricata "*Norme in materia di domini collettivi*";
- la Legge n. 1766 del 16/08/1927 e smi, "*di conversione r.d. 751 del 1924 sul riordinamento degli usi civici*";
- la L.R. n. 25 del 03/03/1988 rubricata "*Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche*";
- la L.R. n. 3 del 04/01/2014 rubricata "*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo*";
- richiamata in generale la normativa comunitaria, nazionale e regionale in merito alla tutela, all'utilizzo ed alla gestione dei terreni destinati ad Uso Civico;

RICHIAMATE

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05.06.2002 avente ad oggetto l'approvazione del regolamento del piano di gestione per l'utilizzazione dei pascoli montani del comune;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 05.06.2002 avente ad oggetto la determinazione del canone di fitto per i terreni di proprietà comunale di natura demaniale civica;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 26.03.2015, con cui è stata modificata la DCC n. 15 del 05.06.2002, avente ad oggetto la ri-determinazione del canone di fitto per i terreni di proprietà comunale pari a 5,00€ ad ettaro annuo;
- la Deliberazione della G.C. n. 15 del 20.04.2023 con la quale veniva stabilito il canone per gli allevatori non residenti pari a 10,00€ ad ettaro annuo;

PRESO ATTO della DGR n. 904 del 29/12/2022 con cui la Regione Abruzzo si è dotata del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023/2027 con cui si impone che i titoli di conduzione dei terreni ad Uso Civico abbiano durata coincidente con l'anno solare (01 gennaio – 31 dicembre);

RITENUTO NECESSARIO

- allineare la durata della concessione dei terreni di proprietà comunale ad uso pascolivo alla normativa Regionale e, pertanto, definire come periodo di concessione l'intervallo compreso tra il 15 maggio 2024 ed il 31 dicembre 2025;
- calcolare il canone di fitto per tutta la durata della concessione 2024 - 2025, pari a 19 mensilità;

VISTO l'Avviso pubblico del 04.03.2024 "*Concessione di terreni pascolivi per la stagioni 2024-2025 Fida Pascolo. Indizione Manifestazione d'Interesse*", finalizzato a consentire a questo ufficio di quantificare il fabbisogno di superfici pascolive da concedere;

CONSIDERATO CHE a seguito dell'Avviso sopra richiamato sono pervenute allo scrivente sette manifestazioni di interesse di cui 6 relative a residenti nel Comune di Barette ed 1 relativa ad un non residente;

RITENUTO di dover dare indirizzi in merito alle modalità di assegnazione dell'uso civico di pascolo per le stagioni pascolive 2024-2025 e per la concessione dei pascoli comunali per il periodo 15 maggio 2024 – 31 dicembre 2025;

PROCEDIMENTO PER L'ANNUALITA' 2024 – 2025

- pubblicazione dell'avviso allegato alla presente (Allegato n.1) sull'albo pretorio comunale e sui siti di informazione ufficiali;
- assegnazione ai richiedenti di un numero di ettari corrispondenti alla richiesta e comunque necessari al soddisfacimento del carico pascolivo compreso tra 0,1 e 0,8 UBA per ettaro;
- canone concessorio riservato ai residenti pari a 5,00 €/ettaro annui come stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 26.03.2015 e, pertanto, corrispondente ad 8,00€/ettaro per i 19 mesi di concessione previsti;
- canone concessorio riservato ai non residenti pari a 10,00 €/ettaro annui come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 20.04.2023 e, pertanto, corrispondente ad 15,00€/ettaro per i 19 mesi di concessione previsti;
- ultimazione delle procedure di assegnazione entro il 15 maggio 2024.

CONSIDERATA la necessità di applicare la norma nazionale che conferisce priorità ai “giovani agricoltori” come definiti dal Regolamento UE 1307/2013, in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 8, della L. 168/2017;

RITENUTO pertanto di dover dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere alla concessione con asta pubblica delle superfici pascolive non concesse in fida;

VISTI

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.”;
- l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** la durata della concessione dei terreni di proprietà comunale ad uso pascolivo pari a 19 mesi, ovvero, a partire dal 15 maggio 2024 fino al 31 dicembre 2025 nel rispetto del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023/2027, approvato dalla Regione Abruzzo con DGR n. 904 del 29/12/2022;
3. **Di stabilire** i seguenti principi ai quali conformare le concessioni del demanio civico 2024 - 2025:
 - pubblicazione dell'avviso allegato alla presente (Allegato n.1) sull'albo pretorio comunale e sui siti di informazione ufficiali;
 - assegnazione ai richiedenti di un numero di ettari corrispondenti alla richiesta e comunque necessari al soddisfacimento del carico pascolivo compreso tra 0,1 e 0,8 UBA per ettaro;
 - canone concessorio riservato ai residenti pari a 5,00 €/ettaro annui come stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 26.03.2015 e, pertanto, corrispondente ad 8,00€/ettaro per i 19 mesi di concessione previsti;
 - canone concessorio riservato ai non residenti pari a 10,00 €/ettaro annui come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 20.04.2023 e, pertanto, corrispondente ad 15,00€/ettaro per i 19 mesi di concessione previsti;
 - ultimazione delle procedure di assegnazione entro il 15 maggio 2024.
4. **di dare indirizzo** al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti di competenza;
5. **di stabilire** che l'introduzione del bestiame nei pascoli comuni sia subordinata ad un rigoroso controllo delle certificazioni rilasciate dal Servizio Veterinario competente per territorio da cui si evinca lo stato sanitario e la qualifica degli animali;
6. **di dare atto** che la tariffa dovrà essere corrisposta per intero all'atto del provvedimento di concessione e prima dell'immissione a pascolo;

7. **di dare indirizzo** al Responsabile dell'Area Tecnica affinché, in caso di insufficienza di superfici pascolive richieste dai residenti del Comune di Barete per la fida pascolo, sia data priorità ai “giovani agricoltori” come definiti dal Regolamento UE 1307/2013, in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 8, della L. 168/2017;
8. **di comunicare** copia della presente deliberazione agli uffici interessati per gli adempimenti di competenza nei termini di legge e nelle disposizioni statutarie e regolamentari;
9. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COM.LE
Dott.ssa Marina ACCILI

IL SINDACO
f.to Claudio Gregori

N.
(del registro delle pubblicazioni Albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale, ('Art. 124, c. 1 del T.U. N. 267/2000,) per 15 giorni consecutivi
- è stata comunicata, con lettera n. 1523 in data 16.04.2024, ai capigruppo consiliari (art. 125 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267);

Dalla Residenza comunale, li 20.02.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Marina ACCILI

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Com.le, come prescritto dall'art. 124, D.leg.vo 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
- è divenuta esecutiva il giorno _____
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, c. 3, del T.U. 267/2000).
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267);

Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COM.LE
(Dott. ssa Marina ACCILI)